



LEGGE 13 maggio 1959, n. 21. (1)

Controllo e tassa sulle merci ed autoveicoli importati con esenzione dall'imposta generale sulla entrata.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo il seguente decreto approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta degli 13 maggio 1959:

Art. 1.

Qualsiasi merce introdotta in territorio sammarinese a scopo industriale o commerciale, nonchè gli autoveicoli di ogni specie, devono essere denunciati all'Ispettorato di Polizia Urbana entro quarantotto ore per l'opportuno controllo.

Art. 2.

Le fatture o documenti equivalenti relativi alla merce di cui all'articolo precedente devono essere presentati, non piu' tardi di due mesi dalla denuncia di importazione, all'Ispettorato di Polizia Urbana che li assoggetterà, ove occorra, a vidimazione od a visto di entrata.

Art. 3.

Sul valore della suindicata merce è applicata la tassa nei termini seguenti:

- a) 0,25 per cento per le materie prime, cosiddette materie povere, destinate, a seguito di lavorazione sul nostro territorio, alla composizione di manufatti in cemento, laterizi, pietrame, marmi e ceramiche;
- b) uno per cento o frazione di cento lire per le merci destinate alla lavorazione nelle industrie locali e per i materiali necessari alla produzione che siano fatti risultare in dotazione nell'industria importatrice con registrazione sugli inventari della industria medesima;
- c) due per cento per le merci di esclusivo commercio e consumo che non subiscano trasformazioni a seguito di lavorazione sul nostro territorio e non concorrono, come sopra indicato, nella produzione industriale.

Le fatture o i documenti sui quali è stato apposto il visto di entrata saranno annotati in apposito registro con l'indicazione della tassa applicata.

La determinazione specifica delle singole materie prime agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al comma a) è demandata al Congresso di Stato.

L'importo della tassa dovrà essere versato all'Ufficio del Registro.

Art. 4.

La tassa di cui all'articolo precedente non è applicata quando risulti che la merce ha già pagato l'imposta generale sulla entrata in Italia oppure che non vi è soggetta. Restano peraltro fermi gli obblighi stabiliti dagli art. 1 e 2.

Art. 5.

La violazione degli articoli 1 e 2 è punita col la multa estensibile da L. 1.000 a L. 20.000 e la violazione dell'art. 3 con la pena pecuniaria dalla metà al triplo della tassa dovuta.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione ed abroga tutte le precedenti disposizioni legislative in materia.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 maggio 1959 (1658 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Marino Benedetto Belluzzi - Agostino Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.